



RISPOSTA DI ENEL

AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 47/2020 “REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL’AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N.2538/2019

OSSERVAZIONI GENERALI

Con il documento di consultazione in esame l’Arera, al dichiarato fine di ridefinire il contributo tariffario alla luce di quanto disposto dal Tar Lombardia con la sentenza 2538/2019, propone una soluzione che prevede la conferma del cap preesistente (pari a 250 €/TEE) in considerazione di quanto previsto nella formula di calcolo del valore dei TEE virtuali.

Secondo l’Arera, infatti, nell’ambito di tale formula, il MISE – esercitando una prerogativa di propria esclusiva competenza – avrebbe inteso definire per i titoli virtuali il valore unitario di 10 € quale floor implicito, derivante dalla differenza tra il tetto di 260 € e il cap del contributo tariffario (fissato a 250 €/TEE).

In tale ottica all’Arera sarebbe preclusa una modifica del cap che finirebbe inevitabilmente per incidere sul suddetto costo minimo dei TEE virtuali, non modificabile dalla stessa Arera per quanto sopra evidenziato.

Tale impostazione non può essere condivisa nella misura in cui svuota di fatto il giudicato della sentenza 2538/2019 nell’ambito della quale il giudice amministrativo ha stabilito chiaramente che spetta all’Arera determinare “in piena autonomia” il valore massimo di riconoscimento del contributo tariffario.

Infatti, ipotizzare la sussistenza di un vincolo relativo al costo minimo dei TEE virtuali, alla luce della formula di calcolo del costo di tali titoli “fittizi”, equivale a negare ogni margine

valutativo in capo all'Arera in relazione alla determinazione del cap al contributo tariffario (cfr. par. 3.9 e 3.10 del DCO), al punto che si finisce per confermare il valore (250 €/TEE) predeterminato dal MISE.

Ma se, come affermato dal giudice amministrativo, l'Arera ha errato nel definire il contributo tariffario sul presupposto che vi fosse un cap esplicito, analoga considerazione non può che valere nell'ipotesi in questione in cui si postula la presenza di una sorta di cap implicito, derivante dalla formula relativa ai TEE virtuali.

D'altra parte è opportuno precisare come dalla citata sentenza non derivi alcun vincolo per la stessa Arera alla reintroduzione del cap al contributo tariffario.

Anche considerando gli indirizzi normativi dei Decreti Ministeriali in tema di contributo tariffario, così come modificati dalla sentenza del TAR, la proposta del documento di consultazione contraddice apertamente gli orientamenti espressi dall'Arera negli ultimi anni con un quadro normativo del tutto analogo.

Infatti l'annullamento del cap ad opera del giudice amministrativo determina un assetto normativo in materia di contributo tariffario, risultante dal DM 11 gennaio 2017, art. 11 comma 2 e s.m.i., equivalente a quello vigente sin dal 2013, per effetto delle previsioni del DM 28 dicembre 2012.

In tale contesto normativo, caratterizzato come detto da una piena continuità, l'Arera ha sempre espresso una posizione contraria alla fissazione di un valore massimo, definito in termini assoluti, del contributo tariffario sul presupposto che un simile strumento "altera i prezzi degli scambi di TEE, lasciando in capo alle imprese soggette agli obblighi il rischio di mancata copertura nel caso di prezzi elevati non dipendenti dalle loro scelte" (cfr. parere 784/2016/l/efr)

Si tratta di una posizione ribadita a più riprese dalla stessa Arera nell'ambito dei provvedimenti adottati in materia di contributo tariffario nel corso degli ultimi anni (si

vedano ad esempio le delibere 13/2014 e 435/2017 e i relativi documenti di consultazione).

Come già ribadito in più occasioni facciamo presente che la fissazione di un cap allontana il contributo tariffario dal livello dei prezzi che si formano sul mercato e, di conseguenza, dai costi effettivamente sostenuti dai soggetti obbligati. Ciò sarebbe in aperto contrasto con il principio per cui la copertura di tali costi deve riflettere l'andamento dei prezzi riscontrato sul mercato (art. 11, comma 2, del DM 11 gennaio 2017) e con la previsione della L. 481/1995 secondo cui gli operatori devono poter esercitare le proprie attività in condizioni di economicità e redditività.

Per le ragioni sopra esposte l'approccio delineato nel DCO da un lato non appare conforme al giudicato della sentenza 2538/2019, dall'altro – reintroducendo un cap al contributo tariffario a dispetto degli indirizzi precedentemente manifestati sul tema – continua illegittimamente ad esporre i soggetti obbligati a perdite secche in violazione dei principi sopra richiamati.

Una eventuale delibera che confermi tale impostazione sarebbe oggetto di impugnativa viste le conseguenze negative che provocherebbe sugli operatori, andando ad alimentare nuovi contenziosi e ulteriore incertezza in materia.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che i relativi giudizi finirebbero in tal caso per essere rimessi all'attenzione del medesimo TAR che ha già censurato la carenza di autonomia dell'Arera nella determinazione del contributo tariffario e che peraltro non potrebbe fare a meno di rilevare la palese contraddittorietà della disciplina alla luce dei precedenti orientamenti della stessa Arera, a fronte di un contesto normativo e fattuale immutato.

Enel ritiene che in un tale scenario, l'unica soluzione ammissibile per gli operatori ai fini del ripristino delle condizioni di economicità e redditività sia la previsione di una misura

specifica relativa al riconoscimento ex post delle perdite in capo al soggetto obbligato dovute all'assolvimento degli obblighi.

Tale riconoscimento deve reintegrare le perdite registrate da ciascun operatore nel triennio 2018-2020; al fine di stimolare comportamenti efficienti le perdite dovrebbero essere calcolate sulla base dei prezzi medi di mercato, senza alcun cap, e al netto di una franchigia comunque non superiore al 5%.

Al fine di fornire le necessarie certezze agli operatori e permettere una adeguata rappresentazione degli effetti economici del meccanismo dei certificati bianchi sia nei bilanci d'esercizio che nei piani aziendali, la delibera di definizione del contributo tariffario deve confermare sin da subito l'introduzione del meccanismo di riconoscimento delle perdite e delinearne le modalità di applicazione.

Di seguito le considerazioni sugli spunti per la consultazione.

Q1 Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

Q2 Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE "virtuali", l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

Q3 Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

Q4. Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Q5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Q6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Q7 Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Come anticipato in premessa, il meccanismo proposto nella consultazione non è condivisibile in quanto appare inadeguato all'attuale scenario del mercato dei titoli di efficienza.

Per quanto riguarda l'introduzione di una formula di determinazione del contributo tariffario che persegua la logica del profit sharing, si segnala che questa sarebbe inefficace, in quanto nell'attuale scenario del mercato dei titoli la probabilità di osservare prezzi al di sotto del cap al contributo è pressoché nulla.

Si concorda in merito all'opportunità di recepire le nuove regole, che a nostro avviso dovrebbero riflettere le proposte della presente risposta, a partire dall'entrata in vigore dei provvedimenti annullati per effetto della sentenza del TAR. Tuttavia, al fine di favorire una semplicità del meccanismo si ritiene utile valutarne l'applicazione all'intero anno d'obbligo 2018.